

ENPAV O GESTIONE SEPARATA? UN CASO

REDDITI DA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Dipendente Asl e docente: chiarimenti sul trattamento previdenziale.

a cura della
Direzione Contributi

Sono un veterinario dipendente Asl e, fuori dall'orario di lavoro, svolgerò un'attività di collaborazione per un altro Ente, come docente, per la quale ho chiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della mia Asl. Per tale attività percepirò un compenso superiore ai 5mila Euro annui lordi.

Ho comunicato la mia posizione di iscritto all'Enpav al quale verso regolarmente i contributi previdenziali obbligatori, ma l'Ente per il quale effettuerò la collaborazione mi ha fatto presente che sarò soggetto a norma di legge ad una ritenuta previdenziale a favore della gestione separata Inps, seppure in forma ridotta.

Risposta. L'art. 1 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti all'Ente anche i Veterinari iscritti agli Albi professionali che: "...svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale....".

Inoltre, sui redditi da lavoro autonomo occasionale è dovuto il contributo soggettivo in favore dell'Enpav (art. 5 del Regolamento), mentre sui corrispettivi percepiti per le prestazioni rese in regime collaborazione occasionale deve essere applicata la

maggiorazione del 2% (art. 7 del Regolamento).

In linea generale, nella nozione di attività professionale rilevante ai fini previdenziali, oltre all'attività clinica in senso stretto svolta con partita IVA e codice attività servizi veterinari, rientra qualsiasi attività per l'esercizio della quale l'iscritto all'Albo e all'Ente si avvale delle conoscenze medico-scientifiche proprie della categoria professionale di appartenenza.

Il Ministero del Lavoro, con parere del 21 novembre 2001 reso all'Enpav, ha chiarito che l'attività di collaborazione rientra nell'oggetto della professione tutte le volte che le prestazioni effettuate trovino la loro ragione d'essere nella qualifica professionale posseduta dal soggetto che le esercita. Devono quindi intendersi comprese nell'oggetto proprio della professione, tutte le prestazioni la cui realizzazione presupponga che il soggetto possieda specifiche cognizioni tecnico-giuridiche proprie della sua qualifica professionale.

Tale posizione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che, con sentenza dell'8 marzo 2013, n. 5827 pronunciata con riferimento alla professione degli ingegneri, ha affermato alcuni principi evidentemente applicabili a tutte le professioni intellettuali.

La Suprema Corte ha infatti precisato che nel concetto di attività professionale "...deve ritenersi ricom-

preso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa.....ne discende l'esclusione dell'obbligo contributivo (nei confronti della Cassa di previdenza della Categoria) **solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista...**"

Inoltre, definitiva chiarezza sulla questione è stata raggiunta con l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 che ha stabilito che **non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata Inps i titolari di redditi da collaborazione per il cui svolgimento è necessario essere iscritti in Albi professionali o che sono assoggettati a contribuzione obbligatoria presso le Casse di previdenza della Categoria.**

In conclusione, per tutte le collaborazioni occasionali nelle quali viene fatto uso delle conoscenze medicoveterinarie, indipendentemente dall'importo percepito, **la contribuzione è dovuta solo all'Enpav.**

È onere del collaboratore dichiarare all'Ente il reddito da collaborazione, di qualsiasi importo esso sia, mentre il committente deve riconoscere al collaboratore il contributo integrativo del 2%. ■

